

**COLLEGIO DI ROMA**

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta 18/01/2022

FATTO

I ricorrenti chiedono la documentazione completa che attesti la chiusura del conto corrente in essere presso la banca resistente e il risarcimento, quantificato in euro 500,00, a titolo di rimborso per tutte le traversie affrontate. Chiedono infine «*delle dovute scuse*».

In particolare il ricorrente allega che la banca ha chiuso la filiale presso la quale lo stesso era correntista: ciò che ha determinato la decisione di chiudere il conto corrente, avendo egli sofferto molteplici disservizi.

Dopo il trasferimento d'ufficio del rapporto ad altra filiale, il ricorrente e la cointestataria si sono recati presso questa seconda filiale il 31/11/2020 onde procedere alla riconsegna di libretto degli assegni e strumenti di pagamento e formalizzare la richiesta di chiusura.

Gli è stato rappresentato che trascorsi una ventina di giorni sarebbe stato avvisato tramite email dell'avvenuta chiusura e che, stesso mezzo, avrebbe ricevuto tutta la relativa documentazione.

Trascorsi circa 38 giorni senza aver ricevuto nessuna notizia, il 7/01/2021 ha ricevuto una email con la ricevuta del bonifico per una somma pari ad € 3.309.03 a titolo di estinzione del rapporto. Di qui, ritiene chiusa la vicenda.

Il 24/02/2021 viene tuttavia informato dal MEF e dall'INPS che gli ultimi accrediti da loro effettuati e recanti il mio vecchio IBAN «*non sono mai tornati indietro e che probabilmente sono stati trattenuti dalla banca stessa*». L'agenzia interessata gli ha riferito al riguardo che detti mandati di pagamento sono stati trattenuti e che il ricorrente può recarsi in agenzia il giorno dopo per riscuotere quanto dovuto. In filiale viene rappresentato al



ricorrente che le somme sono state trattenute in quanto il conto risultava ancora attivo. La filiale ha infine provveduto ad effettuare un bonifico dei relativi importi 4.703,00 euro.

In realtà, però, la banca ha continuato a trattenere 100,00 euro. L'addetta della filiale, interrogata al riguardo, ha rappresentato al ricorrente che *«la differenza è stata trattenuta per l'eventuali spese dovute per la chiusura del conto (una seconda chiusura?) come imposte di bollo etc.»*.

Il 3/03/2021 la banca gli ha accreditato ulteriori 58,97 euro.

Il ricorrente lamenta di non aver tuttavia ricevuto documentazione relativa alla effettiva chiusura del conto corrente. Assume inoltre di aver diritto a 500,00 euro a titolo di indennizzo a titolo di rimborso per tutte le traversie affrontate *«(tempo e denaro spesi per cercare di entrare in possesso delle somme degli emolumenti da riscuotere)»*.

La banca respinge ogni addebito e, in particolare, obietta che (i) l'onere della prova ascrivito a parte attrice non è stato assolto, (ii) la materia del contendere deve considerarsi cessata e, in ogni caso, (iii) la domanda di danni è comunque infondata e indimostrata.

Nel dettaglio eccepisce, quanto al primo profilo, che parte ricorrente si è limitata ad allegare mere petizioni di principio, non suffragate da alcuna dimostrazione.

La banca assume in proposito l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dell'onere della prova.

Quanto al secondo profilo, produce in atti evidenza dell'avvenuta estinzione del rapporto, estratto conto e relativi documenti di sintesi (all.ti 2, 3, 4 e 5).

Rispetto infine alla domanda di danni, eccepisce trattarsi non solo di una domanda di risarcimento *in re ipsa* e priva di qualsivoglia riscontro probatorio ma, altresì, che parte ricorrente ha azionato un danno da fastidio/disagio che, di contro, non è meritevole di tutela (si riporta alla giurisprudenza di legittimità).

In replica alle controdeduzioni parte ricorrente rileva che:

1. non è in possesso di documenti ulteriori al reclamo, né delle registrazioni delle conversazioni intercorse con gli addetti della banca;
2. pur avendo ricevuto la documentazione, rileva che la banca non ha chiarito perché non abbia tempestivamente fornito i documenti prodotti innanzi all'Arbitro e, soprattutto, perché a fronte di una richiesta di chiusura conto presentata il 31/11/2020 siano decorsi ben tre mesi per ottenere la definitiva chiusura del rapporto;
3. non può essere fornita prova del tempo perso e dei disagi sofferti a causa della condotta della banca, soprattutto avuto riguardo alla sorte dei mandati di pagamento trattenuti e rispetto ai quali la banca non ha fornito alcuna comunicazione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La controversia concerne la richiesta della documentazione completa che attesti la chiusura del conto corrente in essere presso la banca resistente e il risarcimento, quantificato in euro 500,00, a titolo di rimborso per tutte le traversie affrontate. Parte ricorrente chiede infine *«delle dovute scuse»*.

Incardinato il presente procedimento, la banca ha fornito al ricorrente evidenza dell'avvenuta estinzione del rapporto, estratto conto e relativi documenti di sintesi (cfr. all.ti 2, 3, 4 e 5 alle controdeduzioni). Rispetto a tali produzioni documentali parte ricorrente nulla ha obiettato in sede di repliche: conseguentemente, la materia del contendere parrebbe essere cessata *in parte qua*, come del resto obiettato dalla banca resistente.



Al riguardo va premesso che la banca ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dell'onere della prova, giacché che parte ricorrente si sarebbe limitata ad allegare mere petizioni di principio, non suffragate da alcuna dimostrazione.

Nondimeno, la banca non contesta – e dunque la circostanza può assumersi pacifica tra le parti – che parte ricorrente ha richiesto la chiusura del rapporto di conto corrente il 31/11/2020 e che detta richiesta è stata infine accolta solo a distanza di tre mesi (*id est*, il 3/03/2021), con l'accredito a beneficio del ricorrente di 58,97 euro. D'altro canto, tale circostanza è confermata dall'estratto conto al 31/03/2021 (*id est*, al quarto mese successivo alla richiesta di chiusura) che la banca produce.

Per altro profilo, va rammentato che il consolidato orientamento dell'Arbitro ritiene che la banca debba dare pronta esecuzione alla richiesta di chiusura del conto, anche nel caso – non ricorrente nella specie – in cui la banca sia creditrice del correntista recedente: cfr Coll. ABF Roma, n. 15118/20 «Il Collegio osserva che, come già statuito in altre pronunce (cfr. Collegio di Roma decisioni n. 825/2011, n. 765/2010), la richiesta di chiusura non può essere disattesa dall'intermediario in ragione dell'esistenza di un debito del cliente nei confronti della banca. Ai sensi dell'art. 1855 c.c., infatti, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni. L'esercizio di tale diritto potestativo non può, quindi, essere impedito dall'intermediario, che tenga il conto aperto, affermandosi creditrice del cliente. Tra l'altro, mantenere il conto aperto, snaturerebbe lo stesso contratto, in quanto il contratto, privo di movimentazioni, produrrebbe soltanto voci di costo a carico del cliente, come è accaduto nella fattispecie in esame. Il Collegio, inoltre, osserva che nel caso di specie le condizioni contrattuali prevedono che l'estinzione del conto avvenga entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta del cliente. Pertanto, le spese maturate successivamente alla scadenza del trentesimo giorno a decorrere dal ricevimento da parte dell'intermediario della richiesta di chiusura del conto non sono legittime».

Il Collegio ritiene dunque accertata l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per la ritardata chiusura del conto e stima equa la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto a danno del correntista a seguito della richiesta di chiusura del conto stesso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario e per l'effetto dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 41,03. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA